Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 30 novembre 1968, n. 15132 e con successive raccomandate 9 dicembre 1968, n. 15407 e 13 dicembre 1968, n. 15694, si è riunita oggi nove (9 gennaio 1969) millenovecentosessantanove, alle ore 10 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti a' sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

ALSERIO - Vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione, udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto;

All'unanimità dei voti delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, nn. 3-4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, la zona di cui in premessa.

(*Omissis*).

(2268)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1970.

**Modalità di preparazione delle associazioni dei principi attivi ammessi nell'alimentazione animale.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, n. 18, recante l'elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1969 n. 127, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, e sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di perfezionare e completare le norme recate da tali decreti per quanto concerne le modalità di preparazione delle associazioni dei principi attivi da essi ammessi;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 11 del decreto ministeriale 4 agosto 1969, citato nella premessa, è inserito il seguente art. 11 *bis*:

« L'associazione dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per la chemioprofilassi e per la terapia di alcune malattie degli animali è consentita a condizione che:

1) i principi attivi componenti l'associazione siano compatibili tra loro e con le altre sostanze eventualmente impiegate;

2) le associazioni tra i principi attivi ammessi per la chemioprofilassi e per la terapia rispondano ad una necessità terapeutica;

3) i quantitativi dei principi attivi di cui al punto 2), nel caso delle associazioni ad effetto additivo, siano compresi fra i limiti minimi e massimi previsti per ciascuno di essi e, nel caso delle associazioni ad effetto sinergico per potenziamento, siano quelli ottimali per il conseguimento di tale effetto, fermi restando i limiti massimi stabiliti;

4) ciascuno dei principi attivi sia determinabile qualitativamente e quantitativamente;

5) sia indicato il tempo d'interruzione di maggior durata tra quelli fissati per ciascun componente ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1970

*Il Ministro per la sanità*
RIPAMONTI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAGRÌ

(2567)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone panoramiche site nel comune di Francavilla al Mare.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due zone panoramiche site nel comune di Francavilla al Mare, a completamento del vincolo già in precedenza imposto, con decreto ministeriale del 1° giugno 1967, sulla fascia costiera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Francavilla al Mare (Chieti);

Vista l'opposizione presentata avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei fratelli Rapino, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, facenti parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo, contengono elementi paesistici e panoramici di grande importanza e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino, e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiaggie sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia, la Cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona e il centro storico di Francavilla;

Decreta:

Le due zone panoramiche site nel territorio del comune di Francavilla al Mare (Chieti) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) *Località del Colle Seraiocco*: da quota 124 sul confine di provincia, fino a quota 116; da quota 116 fino all'intersezione della strada comunale che si diparte dalla strada statale Teatina e che conduce al Santuario della Madonna delle Grazie a quota 63; di qui lungo la stessa strada fino alla seconda curva per continuare con una linea retta parallela alla strada statale n. 16 Adriatica al Km. 455 a quota 5,00; da qui si unisce alla strada che conduce alla fattoria Farina, per arrivare al confine della provincia e lungo tutta la linea del confine stesso fino a riallacciarsi a quota 124;

2) *L'altra zona di Francavilla*: si estende nella parte antica della città compresa tra la salita S. Franco, via S. Rocco, Convento Michetti, via S. Maria della Croce, via Querceti, valle Antica, ridiscende lungo il sentiero parallelo al fiume Alento, comprendendo la villa Turchi.

Dal vincolo si intende esclusa la zona di occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Francavilla al Mare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
SCAGLIA

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti**

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo.

(*Omissis*).

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle Ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il vincolo, nel suo complesso, compresa cioè la parte già sottoposta a tutela, per i comuni di Francavilla e Fossacesia, nella seduta del 30 novembre 1964, e sulla quale parte di vincolo si intende confermato, si estende per zone così limitate:

(*Omissis*).

Comune di FRANCAVILLA AL MARE.

1) Località del Colle Seraiocco da quota 124 sul confine di provincia, fino a quota 116; da quota 116 fino all'intersezione della strada comunale che si diparte dalla strada statale Teatina e che conduce al Santuario della Madonna delle Grazie a quota 63; di qui lungo la stessa strada fino alla seconda curva per continuare con una linea retta parallela alla strada statale 16 Adriatica al Km. 455 a quota 5,00; da qui si unisce alla strada che conduce alla fattoria Farina, per arrivare al confine della provincia e lungo tutta la linea del confine stesso fino a riallacciarsi a quota 124.

2) L'altra zona di Francavilla si estende nella parte antica della città compresa tra la salita S. Franco, via S. Rocco, Convento Michetti, via S. Maria della Croce, via Querceti, valle Antica, ridiscende lungo il sentiero parallelo al fiume Alento, comprendendo la villa Turchi.

**(2261)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.

**Modifica dello statuto della Banca commerciale italiana, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 24 agosto 1942 e con decreti ministeriali in data 15 marzo 1946, 27 aprile 1949, 4 maggio 1959 e 16 giugno 1966;

Vista la deliberazione in data 1° dicembre 1969 della assemblea straordinaria degli azionisti della predetta